

IL CODICE CIVILE

(Stralcio)

Art. 6

(Diritto al nome). Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (143 bis, 156 bis, 262, 299, 408, 2563).

Art. 7

(Tutela del diritto al nome). La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente (9 c.p.c.) la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2056, 2059).

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (8, 9, 2563 ss.; 120 c.p.c.; 186 c.p.; 491 c.p.p.).

Art. 8

(Tutela del nome per ragioni familiari). Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (100 c.p.c.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 2060

(Del lavoro). Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (35 Cost.).

Titolo IX

Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali.

Capo I

Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche.

Art. 2575

(Oggetto del diritto). Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione¹.

Art. 2576

(Acquisto del diritto). Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 2577

(Contenuto del diritto). L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge (2582, 2583).

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra

¹ Legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, e relativo regolamento, Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (2589).

Art. 2578

(Progetti di lavori). All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Art. 2579

(Interpreti ed esecutori). Agli artisti attori o interpreti di opere e composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sopraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto a un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Art. 2580

(Soggetti del diritto). Il diritto d'autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali (v. nota all'art. 2575).

Art. 2581

(Trasferimento dei diritti di utilizzazione). I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto. (artt, 107 ss. Legge sul diritto d'autore).

Art. 2582

(Ritiro dell'opera dal commercio). L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha il diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o metter in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile (2577).

Art. 2583

(Leggi speciali). L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali (2575).